

AIDEPi + ALTRI (ov. ti Prof. F. MARCONDA, F. PACE, Prof. M. NUZZO)

Contro

ASSOC. NAZIONALE GRANOSALUS (ov. Prof. F. DI CIOMMO)

+ altri
← ASSOC. NUOVI VESPRI (ov. ti S. Ferrera, G. GRUTTADAVRIA)

N. R.G. 21969/2017 + altri

PROCEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C.

Il giudice designato per il procedimento cautelare, a scioglimento della riserva assunta nel contraddittorio delle parti, osserva quanto segue.

L'associazione A.I.D.E.P.I. – Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta Italiane, e le società Barilla G. & R. Fratelli S.p.A., Pastificio Lucio Garofalo S.p.A., F.lli De Cecco di Filippo Fara S. Martino S.p.a., F. Divella S.p.A., La Molisana S.p.A., hanno chiesto a questo ufficio di emettere in via urgente una serie di provvedimenti volti ad inibire gli effetti di una campagna di informazione che essi ritengono diffamatoria e gravemente lesiva delle rispettive immagini; in particolare chiedono che venga ordinato alle associazioni “associazione nazionale granosalus” e “i nuovi vespri”, nonché ai responsabili e curatori dei rispettivi siti internet “www.granosalus.com” (sig. Saverio De Bonis) e www.inuovivespri.it (dott. Francesco Paolo Busalacchi) quanto segue: per “Granosalus” e De Bonis, la rimozione dal sito internet “www.granosalus.com” dell’articolo intitolato “Don, Glifosate e Cadmio presenti negli spaghetti” pubblicato in data 26 febbraio 2017, e di qualsivoglia richiamo e/o riferimento ai contenuti di detto articolo; in riferimento a “I Nuovi Vespri” e a Francesco Paolo Busalacchi, la rimozione dal sito internet “www.inuovivespri.it” dell’articolo intitolato “GranoSalus: i risultati delle analisi sulla pasta Barilla, Voiello, De Cecco, Divella, Garofalo, La Molisana, Coop e Granoro 100% Puglia”, pubblicato in data 27 febbraio 2017, nonché dell’articolo intitolato “Alle navi cariche di grano duro canadese si sono aggiunte le navi con il grano dall’Ucraina. L’ombra di Chernobyl?” e di qualsivoglia richiamo e/o riferimento ai contenuti di detti articoli; chiedono ancora che alle predette associazioni e ai responsabili e curatori dei siti internet venga ordinato di procedere alla deindicizzazione dai siti internet www.granosalus.com e www.inuovivespri.it e dai più comuni motori di ricerca di qualsiasi URL di riferimento ai contenuti degli articoli sopra citati (anche di quelli che rinviano ad altri siti internet che abbiano riprodotto gli stessi contenuti), nonché alla rimozione dagli stessi siti e alla deindicizzazione di ogni altro articolo e/o contenuto e/o URL che in qualunque modo riporti o richiami i contenuti degli articoli sopra citati (anche mediante rinvio ad altri siti internet), oltre che alla disabilitazione di qualsivoglia accesso ai suddetti contenuti; che venga inibita ai resistenti ogni ulteriore pubblicazione e/o divulgazione, con qualsivoglia mezzo e modalità, dei contenuti di cui alle pubblicazioni rimosse; chiedono ancora la pubblicazione dell’eventuale ordinanza di accoglimento su una serie di siti internet e quotidiani.

Il 26 febbraio 2017 sul sito internet appartenente all’associazione GranoSalus è apparso dunque un articolo a firma del Presidente Saverio De Bonis, intitolato “Don, Glifosate e Cadmio presenti negli spaghetti” - “Ormai lo dicono le analisi, quelle vere che non mettono le stellettole, come fa Altroconsumo, ma attribuiscono dei numeri reali ai contaminanti più pericolosi presenti quotidianamente sulle nostre tavole. In tutte le marche sono presenti Don, Glifosate e Cadmio entro i limiti di legge per gli adulti. Almeno due marche di spaghetti superano i limiti di Don per la tutela della salute dei bambini. Confermata attività di miscelazione tra grani esteri e nazionali. Solo il piombo è risultato assente dalle analisi. Dubbi sul marchio di Puglia: garantisce per davvero il 100% dell’origine del grano?”



Il testo prosegue: *“Dal test GranoSalus almeno due marche, Divella e La Molisana, superano i limiti che la legge impone per i bambini sul Don. Ma la copresenza di Don, Glifosate e Cadmio negli spaghetti Barilla, Voiello, De Cecco, Divella, Garofalo, La Molisana, Coop e Granoro 100% Puglia, rivela un’attività di miscelazione tra grani esteri e grani nazionali vietata dai regolamenti comunitari ... La prassi di miscelare grani contaminati con grani privi di contaminazione al fine di ottenere partite mediamente contaminate (sia pur entro i limiti di legge) è vietata dall’Europa. Il Reg. CE 1881/2006 al comma 2 dell’art. 3 prevede che: “I prodotti alimentari conformi ai tenori massimi di cui all’allegato non possono essere miscelati con prodotti alimentari in cui tali tenori massimi siano superati”. Tale divieto opera anche nei confronti della detossificazione. Il comma 3 dell’art. 3 recita: “I prodotti alimentari da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici per abbassare il livello di contaminazione non possono essere miscelati con prodotti alimentari destinati al consumo umano diretto, né con prodotti alimentari destinati ad essere impiegati come ingredienti alimentari”.* L’articolo prosegue con una tabella che riporta i risultati di analisi “realizzate da granosalus presso primari laboratori accreditati, che dimostra quanto sia ancora lontana una politica zero residui da parte dell’industria italiana; la tabella contiene le percentuali di sostanze contaminanti rilevate in alcune marche di pasta, ed è seguita da una illustrazione dei risultati ottenuti, che per tutte conducono ad un giudizio negativo, e l’affermazione che il prodotto è composto anche da grano duro proveniente dall’estero, come rilevato in particolare dalla presenza di DON, composto tossico di origine fungina, che si produce nelle coltivazioni di grano al di sopra del 45° parallelo (dove le condizioni climatiche non sono favorevoli alla crescita del grano duro), ed in particolare nel Canada, paese nel quale peraltro – prosegue l’articolo – si fa anche ampio uso di glifosate (erbicida dissecante) che secondo la legislazione europea è vietato in fase di pre – raccolta e dovrebbe risultare perciò assente dal grano coltivato in Europa.

Come documentano i ricorrenti, i contenuti dell’articolo risultano avere avuto ampia diffusione via internet, e risultano riportati in pari data sul sito www.inuovivespri.it *“GranoSalus: i risultati delle analisi sulla pasta Barilla, Voiello, De Cecco, Divella, Garofalo, La Molisana, Coop e Granoro 100% Puglia”*, ed ancora in data 3 marzo 2017, è apparso un articolo dal titolo *“Le denunce di GranoSalus, il sistema CETA, le navi al veleno e la pasta al Glifosate e alle micotossine”* (articolo a sua volta diffuso su ulteriori siti web, accompagnato da commenti estremamente critici); infine, come pure documentano i ricorrenti, i medesimi temi sono stati affrontati nel corso di una trasmissione televisiva giornalistica andata in onda sulla emittente LA 7 .

I ricorrenti evidenziano come entrambi gli articoli sottendano anche altre motivazioni connesse con le ambizioni politiche del responsabile de I Nuovi Vespri (candidato alla presidenza della regione Sicilia) *“E adesso come la mettiamo con il CETA, il trattato internazionale tra Unione Europea e Canada? ... Che ne pensano, in Italia, gli europarlamentari del PD e di Forza Italia che hanno votato in favore del CETA? L’importante è che gli elettori italiani abbiano piena contezza di questa vicenda. E se ne ricordino al momento del voto”*.

In conclusione Aidepi e gli altri ricorrenti ritengono le affermazioni sopra sintetizzate arbitrarie e lesive dell’immagine, della reputazione e del diritto



all'identità personale sia delle aziende menzionate che dell'intero settore produttivo della pasta industriale italiana.

L'associazione Granosalus ed il suo presidente Saverio De Bonis, in primo luogo hanno fatto rilevare di avere pubblicato – a seguito della ricezione del ricorso – una rettifica delle affermazioni contenute nell'articolo, modificando la portata di alcuni passaggi da assertivi a ipotetici, in particolare con riferimento alle circostanze che: i contaminanti presenti nelle paste esaminate *potrebbero* essere dannosi se ingeriti nel lungo periodo; la presenza di alcuni contaminanti potrebbe indurre a sospettare la miscelazione tra grani esteri e nazionali; tale miscelazione risulterebbe vietata ove il grano utilizzato fosse contaminato oltre i limiti previsti dalla legge;

nel merito hanno fatto rilevare in via preliminare:

- a) che i contenuti denunciati erano stati ripresi e diffusi da siti internet del tutto avulsi dal proprio controllo, e che sotto questo profilo la domanda sarebbe volta a conseguire un risultato non realizzabile per mano dei resistenti;
- b) il danno lamentato – ove esistente – si sarebbe già verificato, e non sarebbe quindi ipotizzabile una tutela anticipatoria.
- c) la rimozione di contenuti internet dai motori di ricerca è operazione che può essere imposta unicamente ai gestori dei medesimi motori e non dai titolari dei singoli "siti sorgente".

Nel merito hanno poi contestato la portata diffamatoria delle informazioni diffuse, che considerano espressione del diritto di manifestazione del pensiero nelle sue diverse articolazioni.

L'associazione "i Nuovi Vespri" ha nella sostanza formulato difese di merito analoghe a quelle svolte da Granosalus per ribadire la legittimità della attività di informazione svolta da entrambe le organizzazioni.

Paolo Busalacchi ha eccepito invece il proprio difetto di legittimazione passiva, non rivestendo la posizione di autore né di direttore del sito internet, ma di semplice gestore del medesimo.

Ora, sebbene i mezzi di diffusione sui quali sono apparsi gli articoli in contestazione non siano assimilabili in senso proprio ad organi di stampa, è opinione di questo giudice che la materia debba essere riguardata comunque sotto il profilo del bilanciamento tra i diritti della personalità di cui le parti attrici lamentano la lesione, ed il diritto di cronaca, di derivazione costituzionale, che non può dirsi ristretto a coloro i quali esercitano professionalmente attività giornalistica, ma deve intendersi potenzialmente esteso a tutti coloro che svolgano attività di manifestazione del proprio pensiero con finalità (anche) informativa.

In tal senso è indubbio che gli articoli di cui si tratta, accanto ad una finalità eminentemente commerciale o pubblicitaria (l'associazione Granosalus tutela essenzialmente gli interessi dei produttori di grano del sud Italia, "I Vespri Siciliani" è in senso lato associazione che svolge attività politica) rispondono ad una finalità informativa; essi rendono noti dei dati, frutto di indagini di carattere tecnico (per quanto svolte privatamente), che possono ritenersi di indubbio interesse pubblico, in quanto relative alla sicurezza alimentare di un bene di altissimo consumo nel territorio italiano, quale la pasta.



Alla presentazione dei risultati delle analisi svolte da Granosalus si accompagna poi una valutazione di natura più strettamente critica (con tonalità più marcate negli articoli dei Nuovi Vespri) di cui parimenti è necessario vagliare la legittimità al fine di verificare se la domanda cautelare sia o meno assistita dai necessari presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Ora, le analisi svolte non risultano contestate nel merito se non in modo del tutto generico; in altre parole non vi è specifica confutazione dei dati rilevati dagli analisti in merito alla presenza di alcune sostanze all'interno dei pacchi di pasta esaminati, né in merito alle relative percentuali; viene invece analiticamente e dettagliatamente contestata la lettura interpretativa che ne fornisce Granosalus (ripresa da I Nuovi Vespri).

Dunque affermano i ricorrenti che non abbia alcuna consistenza l'allarme lanciato dalle controparti in merito al consumo di prodotti provenienti dalle loro aziende, in quanto le tracce di contaminanti rinvenute nei campioni di pasta analizzati sarebbero tutte ampiamente inferiori ai livelli di sicurezza normativamente stabiliti.

Preliminarmente va osservato che – trattandosi nella specie di valutare l'esigenza cautelare di una immediata inibitoria – occorre prendere in considerazione la notizia per come attualmente appare sui siti internet riconducibili alle parti resistenti, a seguito della rettifica operata in seguito alla ricezione del presente ricorso, da cui emerge ampiamente ridimensionata la portata allarmistica di alcuni passi del testo: non si afferma più con certezza che la presenza delle sostanze rilevate sia necessariamente foriera di danni ma si manifesta il dubbio che tali sostanze possano produrre danni nel lungo periodo; non si trae la conclusione che le aziende ricorrenti utilizzino con certezza miscele di grani italiani e stranieri; si precisano i termini del divieto di miscelazione posto dalla legislazione europea, che attiene unicamente al caso in cui uno dei due componenti risulti contaminato oltre i limiti previsti dalla legge (pur se il risultato della miscela risulti complessivamente nei limiti);

Si può affermare che la rettifica in questione abbia epurato il testo dai passaggi contenenti conclusioni arbitrarie (di cui i resistenti non sono in condizione di offrire riscontro), riducendoli al rango di mere ipotesi. Tanto è sufficiente per escludere la necessità che il giudice della cautela intervenga in relazione alla precedente veste degli articoli (salva l'eventuale tutela risarcitoria in sede di merito).

Per il resto – come si è visto – il contenuto delle analisi diffuso dai resistenti non risulta in questa sede efficacemente contestato; si può dunque affermare che la notizia riportata (si ribadisce – per come rettificata-) prenda le mosse da dati di fatto provenienti da fonti sufficientemente autorevoli, e risponda dunque ad un nucleo essenziale di verità.

Sulla notizia nella sua oggettività (=la presenza di alcuni contaminanti nei campioni esaminati) si innesca poi il commento critico degli autori; ora, se la cronaca riferisce una realtà fenomenica, ed è per definizione descrittiva ed obiettiva, la critica ne propone una valutazione; la cronaca descrive l'accadimento, la critica lo legge, lo interpreta, lo vaglia. E la critica, oltre che in forma di pacata espressione di una valutazione personale dell'autore, può



esprimersi, legittimamente, anche in forma di aperto dissenso (si pensi a titolo esemplificativo alla critica cinematografica letteraria o artistica), o di marcato contrasto.

D'altro canto, proprio in quanto evidente espressione di un punto di vista proprio dell'autore, la critica consente, a partire pur sempre da un accadimento reale, una rappresentazione non strettamente obiettiva, ma filtrata attraverso convincimenti personali.

Non si pone dunque un tema di diritto di critica un problema di veridicità delle proposizioni assertive dell'autore (Cass.27.6.2000 n. 7499, 12.9.2007 n. 34432), quanto se mai del fatto a partire dal quale la critica si esprime: del fatto quindi, non della sua interpretazione.

E se la valutazione dell'autore viene proposta al lettore in termini consoni, sotto forma di ipotesi, come lettura possibile, o addirittura in forma di dubbio, o se si vuole quale manifestazione del principio di precauzione (più volte invocato da Granosalus), e non trasmoda in una semplice invettiva, in insulto pretestuoso, in pura manifestazione di ostilità, anch'essa deve ritenersi emanazione dell'art. 21 Cost.

Tornando al caso concreto, è vero che le quantità di contaminanti rilevate nella pasta esaminata non risultano superiori ai limiti di legge, ma è vero anche che la presenza di tali sostanze può legittimamente indurre gli analisti a dubitare della miscelazione del prodotto italiano con grani esteri, posto che nel territorio nazionale la presenza di DON (tossina prodotta in specifiche condizioni ambientali) è tendenzialmente da escludere in ragione delle peculiarità climatiche, ed il glifosate (diserbante) non può essere utilizzato in fase prossima alla raccolta; ancora, è vero che i prodotti analizzati non risultano destinati alla alimentazione per la prima infanzia, ma è vero altresì che il superamento dei limiti dei contaminanti previsti per tale categoria "debole" della popolazione non risulta segnalato, e che i consumatori possono essere interessati alla diffusione di tale informazione, onde evitare che il prodotto venga comunque somministrato ai bambini nei primi tre anni di vita, posto che – notoriamente - non tutte le famiglie sono solite differenziare l'alimentazione degli ultimi nati da quella riservata agli altri componenti del nucleo familiare, anche in ragione dei maggiori costi che generalmente presentano i prodotti per la prima infanzia.

Per quanto attiene poi specificamente alla pubblicazione ad opera de I Nuovi Vespri, si rileva che alla riproduzione nella sostanza dei contenuti dell'indagine di Granosalus, si accompagna una disamina dei potenziali effetti nocivi delle sostanze ivi rinvenute (cadmio, DON, Glifosate), che tuttavia appare espressamente riferita all'ipotesi di superamento delle dosi settimanali ammissibili (TWD); e sebbene il titolo di tale ultimo passaggio ("*è ufficiale, il glifosato contenuto nella pasta provoca la SLA e il morbo di alzheimer*") appaia volutamente sensazionalistico, la lettura del testo non induce la conclusione che dal consumo di normali quantità dei prodotti di cui si tratta possano derivare con certezza rischi per la salute, posto che nelle pagine precedenti è chiarito che nessuno dei prodotti analizzati risulta fuori dai parametri normativi (eccezion fatta per la questione già esaminata della prima infanzia), e per il resto l'articolo contiene una obiettiva rassegna degli alimenti che possono costituire fonti di esposizione a determinate sostanze (tra cui vengono elencati prodotti quali noci, verdure, carne, pesci, funghi e cioccolato), che nulla hanno a che vedere con la produzione delle aziende ricorrenti.



In conclusione per quanto emerge in questa fase sommaria, si deve ritenere che l'attività informativa riconducibile ai resistenti, come risultante dalla rettifica operata, sia espressione nei limiti del diritto di manifestazione del pensiero.

La circostanza poi che le notizie in esame siano state riprese ed amplificate con toni meno contenuti da altri siti web, non può indurre in questa sede ad imporre agli odierni convenuti di curarne la rimozione, sebbene per ragioni parzialmente diverse da quelle invocate dei resistenti: infatti a tal proposito la difesa Granosalus (oltre a segnalare la difficoltà tecnica di una simile operazione di rimozione dalla rete), si appella alla giurisprudenza europea (CGCE - Causa C-131/12 – Google Spain SL, Google Inc./ Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González): il richiamo in verità non appare dirimente: con la pronuncia in esame la Corte di Giustizia ha reso la (storica) affermazione del dovere del gestore del motore di ricerca di procedere - a richiesta dell'interessato - alla deindicizzazione delle informazioni e dati personali se la loro permanenza non è più giustificata in relazione al trascorrere del tempo; ebbene, da tale arresto pare in verità arbitrario trarre la conclusione (cui sembra giungere la difesa Granosalus) che i gestori dei singoli siti cui è astrattamente riconducibile la diffusione del dato siano privi di legittimazione passiva di fronte alla richiesta del titolare dei dati di rimuovere singoli contenuti ritenuti lesivi.

Tuttavia è vero che i convenuti non possono essere ritenuti responsabili dell'uso "non continente" che altri operatori abbiano effettuato delle notizie da essi legittimamente diffuse, e che pertanto la rimozione dei passaggi offensivi ad altri riconducibili, oltre che raggiungibile mediante richiesta al gestore del motore di ricerca di rimozione dei link che conducono a tali contenuti, potrà essere rivolta - se mai- direttamente ai gestori che hanno diffuso i predetti passi ostili.

In conclusione il ricorso deve essere respinto per carenza del necessario *fumus boni iuris*, restando assorbita per ragioni di economia processuale la disamina delle ulteriori eccezioni sollevate dalle parti.

Le spese di lite vengono compensate tra tutte le parti giacché l'esito della lite discende in parte dall'attività di rettifica operata successivamente alla ricezione della presente domanda cautelare.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso
Spese compensate.

Si comunicati
Roma, 08/06/2017

IL GIUDICE
Cecilia Pratesi

